



COMUNE DI VILLA LITERNO

(PROVINCIA DI CASERTA)

segreteria.villaliterno@asmepec.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 1284

li, 28/01/2025

Ai Responsabili delle Aree

Ai Dipendenti Comunali

e.p.c. Al Sindaco

Al Nucleo di Valutazione

SEDI

Oggetto: Attuazione del P.T.P.C. Circolare informativa in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 51 della L. 190/2012, dal piano Nazionale Anticorruzione, la presente Circolare illustra le modalità con cui i dipendenti del Comune di Villa Literno possono effettuare la segnalazione di condotte illecite (cosiddetto whistleblowing).

1. Definizione di whistleblower

Il whistleblower è il lavoratore che intende denunciare fatti di corruzione, altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti di amministrativi, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione, non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente A.G. i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2. Oggetto della segnalazione

La segnalazione può avere ad oggetto fatti rilevanti sotto il profilo penale, amministrativo o contabile.

La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per i quali occorre fare riferimento alle forme di tutela previste dell'ordinamento giuridico.

3. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutte le informazioni necessarie al fine di procedere ai conseguenti accertamenti e, in particolare, una chiara descrizione dei fatti, dei luoghi, dei tempi e dei modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita.

4. Presentazione e gestione della segnalazione

La segnalazione è effettuata il modello allegato alla presente circolare, conforme a quello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione a mezzo PEC mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica segreteria.villaliterno@asmepec.it o, in alternativa, a mezzo servizio postale o tramite posta interna. In tale caso il plico, recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE" dovrà essere indirizzata al "Responsabile della prevenzione della Corruzione del Comune di Villa Literno, piazza G. Marconi,1 -81039 Villa Liteeno (CE)".

Nei suddetti casi l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ne garantirà la riservatezza assegnando ad ogni segnalazione un codice sostitutivo dei dati identificativi.

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale:

- a) Qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro 5 giorni gli atti all'Ufficio Disciplinare e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;
- b) Qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne da comunicazione al lavoratore autore della stessa.

5. Tutela degli informatori

Nei confronti del whistleblower si applicano le particolari tutele previste dalla Legge (art.1, comma 51. L 190/2012), dal Piano Nazionale Anticorruzione, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dal Codice di Comportamento del Comune.

a) Tutela dell'anonimato. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ai sensi del codice penale, o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organo di controllo) l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo espresso consenso e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione di tale obbligo di riservatezza può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, all'esito del relativo procedimento, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

Nel caso di procedimento disciplinare attivato a seguito della segnalazione di illecito, a norma dell'art. 54 bis, comma 2 del D.lgs 165/2001, l'identità del whistleblower può essere rivelata all'incolpato con l'espresso consenso del segnalante ovvero quando la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a determinare l'avvio del procedimento disciplinare, ovvero, infine, nel caso in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

b) Divieto di discriminazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro intollerabili. Il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Inoltre, il segnalante può darne notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale cui aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'Amministrazione o al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, i quali dovranno

riferirne all'ispettorato della funzione pubblica nel caso in cui la segnalazione non sia stata già effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Resta ferma, infine, la facoltà, per il segnalante che abbia subito una discriminazione, di agire in giudizio per la tutela, anche risarcitoria, delle proprie ragioni.

6. Responsabilità del whistleblower.

Giova rammentare che la tutela accordata dalla legge non si estende alle ipotesi di segnalazioni caluniose o diffamatorie ai sensi del codice penale né alle forme di abuso dello strumento del whistleblower, quali, ad esempio, le segnalazioni manifestamente opportunistiche c/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato che, anzi, potrebbero essere fonte di responsabilità, anche in sede disciplinare, per il segnalante.

Eventuali quesiti in ordine alla tematica trattata dovranno essere formulati tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.villaliterno@asmepec.it.

Si dispone:


1. La notifica della presente:

- Responsabili delle Aree;
- Ai dipendenti Comunali;

2. la comunicazione della presente:

- Al Sindaco;
- Al Nucleo di Valutazione;

3. la pubblicazione della presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" come richiesto dalle norme di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Immacolata Di Saia